

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6075

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, MINUCCI, ALINOVİ, GHEZZI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PICCHETTI,
REBECCHI, SANFILIPPO, SAMÀ, PRANDINI, MINOZZI, DO-
NAZZON, CALVANESE, SANNELLA, PACETTI**

Presentata il 7 novembre 1991

Modifica e integrazione degli articoli 6 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernenti le modalità di calcolo dei supplementi di pensione per artigiani, commercianti e coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con gli articoli 6 e 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fa riferimento ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, è stata disposta, tra l'altro, la riliquidazione, con effetto dal 1° luglio 1990, secondo le disposizioni di cui alla legge medesima, se più favorevoli, delle pensioni attribuite a detti lavoratori con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.

Analoga previsione, tuttavia, è mancata per quanto concerne la riliquidazione dei supplementi di pensione liquidati nello stesso periodo, il che ha finito col determinare una discriminazione a

danno dei pensionati interessati, che appare particolarmente iniqua ove si abbiano presenti due importanti considerazioni che si riferiscono, da un lato, ai beneficiari dei supplementi di cui si tratta e, dall'altro, ai criteri con i quali tali supplementi sono stati calcolati.

In primo luogo, va ricordato il fatto che spesso si tratta di ex lavoratori dipendenti i quali, a causa delle note vicende della nostra economia, sono stati espulsi prematuramente dal settore produttivo a cui appartenevano e si sono dedicati ad attività autonome, avendo maturato soltanto un trattamento pensionistico di importo assai modesto.

Orbene, in questi casi, come è noto, l'assicurazione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, quale che sia la sua durata, non dà luogo ad una seconda pensione, ma soltanto alla erogazione di un supplemento, che viene calcolato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

E qui interviene la seconda delle due considerazioni cui dianzi si è fatto cenno, che può essere sintetizzata nell'afferma-

zione, suffragata di fatti, che l'importo dei supplementi in questione, anche se derivanti da periodi di attività autonoma (e di conseguente iscrizione alla rispettiva gestione assicurativa) della durata di molti anni, corrisponde a valori del tutto irrisori ed è quasi sempre assorbito dalla integrazione al trattamento minimo.

La presente proposta di legge, che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli colleghi, tende a colmare una lacuna normativa che, come si è cercato di dimostrare, rappresenta una vera e propria ingiustizia a danno degli interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidati secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, i supplementi di pensione liquidati a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

2. All'articolo 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidati, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, i supplementi di pensione liquidati a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».